

CONVENZIONE

per prestazioni di II° Lettura delle mammografie

nell'ambito dello screening mammografico

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N.1.5.9... DEL 0.8. MAR 2018

COMPOSTO DA N. PAGINE

L'Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus (di seguito per brevità denominata Associazione) con sede in Monza, Via Ambrosini n. 1, codice fiscale 02822170961, rappresentata dall'Amministratore delegato, dott. Flavio Ferrari.

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario (di seguito brevemente denominata ASST Valtellina e Alto Lario), con sede legale in Sondrio, Via Stelvio n. 25, C.F. e partita I.V.A. 00988090148 - rappresentata dal Direttore Amministrativo dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 26 aprile 2016, domiciliato per la carica presso detta sede;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Associazione si impegna verso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario a fornire consulenza in materia di refertazione di esami radiodiagnostici, nello specifico garantendo la refertazione, ad esito di doppia lettura, di mammografie cliniche eseguite presso l'ASST Valtellina e Alto Lario nell'ambito della vigente campagna di screening.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono effettuate per finalità di interesse del servizio pubblico e al fine di garantire la continuità nell'erogazione di pubblici servizi.

ART. 3

Le mammografie cliniche effettuate presso l'ASST Valtellina e Alto Lario, indicativamente quantificate in n. 11.000 annue, sono messe a disposizione del personale dirigente medico dell'Associazione, per consentire di effettuare la refertazione mediante doppia lettura.

ART. 4

In corrispettivo delle prestazioni oggetto della presente convenzione l'ASST Valtellina e Alto Lario verserà all'Associazione un compenso determinato in € 6,20 (sei/20) per ciascuna refertazione.

ART. 5

Le prestazioni rese saranno rendicontate dall'Associazione all'ASST Valtellina e Alto Lario trimestralmente.

ART. 6

Il corrispettivo della presente convenzione sarà liquidato e versato da ASST Valtellina e Alto Lario all'Associazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione (data di protocollo).

ART. 7

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2018 al 31/12/2018**, e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Tale convenzione, nel periodo di valenza, potrà essere disdetta in ogni momento, purché la disdetta sia notificata tra le parti mediante Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno sessanta giorni.

ART. 8

L'ASST Valtellina e Alto Lario beneficiaria della consulenza, provvederà, a proprie spese, alla copertura assicurativa dei professionisti che effettueranno le prestazioni, per quanto attiene la Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusione di rivalsa nei confronti dell'Associazione. E' altresì esclusa la rivalsa nei confronti degli operatori, tranne in caso di colpa grave o dolo degli stessi.

L'ASST Valtellina e Alto Lario è altresì esonerata da qualsiasi responsabilità attinente eventuali infortuni personali, anche in itinere.

ART. 9

La sottoscrizione della presente convenzione vale altresì quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti del presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento di cui hanno preso visione sui relativi siti internet aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei predetti Codici di Comportamento da parte dei contraenti può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

ART. 11

Le parti convengono che le spese inerenti la presente convenzione, nessuna esclusa, se dovute, sono a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

ART. 12

La presente convenzione è soggetta a:

- imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni; detta imposta è a carico del beneficiario;
- registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

L'Amministratore delegato

(Dr. Flavio Ferrari)

Per l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
